



MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLA DELL'INFANZIA E CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA

Ordinanza n. 23

ISTITUTO COMPRENSIVO - -GROTTAMINARDA
Prot. 0003370 del 02/12/2020
04 (Entrata)

IL SINDACO

Visti :

- i vari DPCM;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute emanata il 13 novembre u.s.;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15/11/2020 e n. 91 del 21/11/2020;
- Vista la propria Ordinanza n. 22 in data 23/11/2020 con cui si prorogava al 3 dicembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia e nelle Classi Prime della Scuola Primaria;

Considerata :

- la necessità di prorogare ulteriormente la sospensione delle attività didattiche già disposte con la propria Ordinanza n. 22/2020;

Tenuto conto :

- dell'attuale andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della possibilità che l'ASL AV1 ha concesso per effettuare uno screening su studenti e personale scolastico della suddetta utenza scolastica

ORDINA

1. la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia e nelle Classi Prime della Scuola Primaria **fino al 7 dicembre 2020**.

DISPONE

che la presente ordinanza sia :

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grottaminarda, sul sito istituzionale del Comune www.comune.grottaminarda.av.it ed affissione nei principali luoghi pubblici del paese;
- comunicata al Prefetto di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura di Avellino, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale;

AVVERTE

- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii.
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, addì 02 dicembre 2020



Il Sindaco
Prof. Angelo Gobino

Comune di MELITO IRPINO

Provincia di Avellino

Prot. 0004730 del 02-12-2020

ORDINANZA N° 27/ 2020

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA

ISTITUTO COMPRENSIVO - -GROTTAMINARDA
Prot. 0003372 del 03/12/2020
04 (Entrata)

IL SINDACO

Visti:

- i vari DPCM;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute emanata il 13 novembre u.s.;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15/11/2020 e n. 92 del 23/11/2020;
- Vista la propria Ordinanza n. 24 del 24-11-2020 con cui si prorogava al 3 dicembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia e nella Classe Prima della Scuola Primaria;

Considerata:

- la necessità di prorogare ulteriormente la sospensione delle attività didattiche già disposte con la propria Ordinanza n. 24/2020;

Tenuto conto:

- dell'attuale andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della possibilità che l'Asl AV1 ha concesso per effettuare uno screening su studenti e personale scolastico della suddetta utenza,

ORDINA

1. la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia e nella Classe Prima della Scuola Primaria **fino al 7 dicembre 2020.**

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Melito Irpino (AV), sul sito istituzionale del Comune ed affissione nei principali luoghi pubblici del paese;
- comunicata al Prefetto di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, al Dirigente Scolastico e al Comando dei Carabinieri;

AVVERTE

- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Geom. Michele Spinazzola